Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

Regolamento (CE) n. 1305/2013

Misura 19.3

Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del GAL

ACCORDO DI COOPERAZIONE

PROGETTO DI COOPERAZIONE INTERTERRITORIALE

AV2020
VALORIZZAZIONE DELL'ALTA VIA DEI MONTI LIGURI
da sentiero di crinale a rete di persone

Progetto di cooperazione interterritoriale LEADER

AV2020 VALORIZZAZIONE DELL'ALTA VIA DEI MONTI LIGURI da sentiero di crinale a rete di persone

RIMODULAZIONE ACCORDO DI COOPERAZIONE

Tra i seguenti soggetti:

GAL Provincia della Spezia, su delega del Capofila Camera di Commercio Riviera di Liguria Imperia La Spezia Savona (Partita IVA 01704760097), con sede a La Spezia Piazza Europa 16, beneficiario della misura 19 del PSR Regione Liguria, nella persona del proprio Vice Presidente Davide Mazzola nato a La Spezia il 23/02/1962 e domiciliato per la carica presso la sede del GAL Provincia della Spezia, delegato alla stipula in virtù del Suo ruolo di Presidente del GAL Provincia della Spezia;

in qualità di "Capofila"

Ε

Azienda Speciale Riviere di Liguria – Azienda Speciale della CCIAA Riviere di Liguria, capofila del GAL Riviera dei Fiori, partita IVA 01523290086 con sede in Via Quarda Superiore 16 in Savona beneficiario della misura 19 del PSR 2014-2020 della Regione Liguria, nella persona del proprio rappresentante legale Enrico Lupi, nato a Imperia, il 30/07/1946 e domiciliato per la carica presso la sede del capofila del Gal Riviera dei Fiori, delegato alla stipula del presente atto in virtù del suo ruolo di Presidente dell'Azienda Speciale Riviere di Liguria (delibera di giunta camerale n. 3 del 16/06/2016);

Centro di Sperimentazione ed Assistenza Agricola (CeRSAA - Azienda Speciale della CCIAA Riviere di Liguria), Capofila del GAL Valli Savonesi, Partita IVA 01438040097 con sede legale in via Quarda Superiore,16 in Savona e sede operativa in Regione Rollo, 98 – 17031 Albenga (SV), Capofila del GAL Valli Savonesi, beneficiario della misura 19 del PSR Regione Liguria, nella persona del proprio rappresentante legale Fasolo Antonio, nato a Carrù, il 13/06/1969 e domiciliato per la carica presso la sede legale del Capofila del GAL Valli Savonesi, delegato alla stipula del presente atto in virtù del Suo ruolo di Presidente del CeRSAA [Delibera della Giunta Camerale n. 7 del 16/06/2016];

Ente Parco dell'Antola, Capofila del GAL VerdeMare Liguria, codice fiscale/Partita IVA 95045610102 con sede in Piazza Malerba 8 – Busalla (GE), beneficiario della misura 19 del PSR Regione Liguria, nella persona del proprio rappresentante legale Dott. Giulio Oliveri, nato a Genova il 25/10/1954 e domiciliato per la carica presso la sede del GAL Via N.S. della Provvidenza 3 – Torriglia (GE), delegato alla stipula del presente atto in virtù di legale rappresentante;

in qualità di "Partner"

Città Metropolitana di Genova, codice fiscale 80007350103, P.IVA 00949170104 con sede in Piazzale Mazzini, 2 – Genova, Ente Pubblico con competenze normative e territoriali dotato delle necessarie capacità gestionali e organizzative, quale attuatore delle azioni locali precedentemente affidate all'Agenzia di Sviluppo GAL Genovese S.r.I., nella persona del proprio rappresentante legale;

in qualità di "Soggetto attuatore"

Premesso che

I programmi di sviluppo rurale previsti dal regolamento (UE) n. 1305/2013 prevedono il sostegno a progetti di cooperazione tra territori all'interno di uno stesso Stato membro (interterritoriale) o tra territori di più Stati membri o con territori di Paesi terzi (transnazionale);

in accordo con le indicazioni della Commissione europea contenute nella Guida per l'attuazione della sottomisura Cooperazione LEADER (Guida del 19.11.2014), è auspicabile la formalizzazione dei rapporti fra i Partner del progetto di cooperazione tramite la stipula di un accordo di cooperazione e, ove necessario, la costituzione di una struttura comune avente forma giuridica riconosciuta;

i Sottoscrittori del presente accordo intendono portare a compimento il progetto di cooperazione denominato "AV2020, VALORIZZAZIONE DELL'ALTA VIA DEI MONTI LIGURI, da sentiero di crinale a rete di persone" (di seguito il "**Progetto"**);

i soggetti Sottoscrittori intendono col presente atto regolare il quadro di rimodulazione giuridico, finanziario e organizzativo del Progetto, nonché conferire al Capofila mandato collettivo speciale con rappresentanza designandolo quale soggetto coordinatore del Progetto.

Essendo decaduti i termini degli atti di ammissione al sostegno per la realizzazione del Progetto, al fine di poter addivenire alla conclusione dello stesso, stante l'impossibilità dell'Agenzia di Sviluppo GAL Genovese S.r.l. (precedente capofila) di poter proseguire nelle attività azioni comuni ed azioni di supporto, si è reso necessario procedere alla rimodulazione dell'accordo di Cooperazione individuando:

- un nuovo Capofila identificato nel GAL Provincia della Spezia;
- un nuovo soggetto attuatore delle azioni locali precedentemente affidate all'Agenzia di Sviluppo GAL Genovese S.r.l., identificato nella Città Metropolitana di Genova alla quale si affidano le azioni di supporto/locali sopra menzionate ed alla quale si destinano le relative somme residue, così come rimodulate.

I Gal Provincia della Spezia, Verdemare, Valli Savonesi e Riviera dei Fiori, attraverso una rimodulazione ad hoc delle proprie SSL approvate dall'Autorità di Gestione, hanno

estrapolato le proprie azioni locali dalla sottomisura 19.3 inserendole con gli stessi obiettivi e finalità all'interno delle misure 19.2.

Il GAL Verdemare, sulla base dell'atto di ammissione e del progetto già approvato dall'AdG, ha già completato la parte di propria competenza e si impegna a trasferire i contenuti prodotti al nuovo capofila, senza ulteriori attività.

Per la gestione di tutte le iniziative comuni inerenti l'ex Agenzia di Sviluppo GAL Genovese S.r.l., il nuovo Gal Capofila **GAL Provincia della Spezia** si farà carico delle stesse, gestendo direttamente le relative somme residue.

tutto ciò premesso, i Sottoscrittori convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - Premesse ed allegati

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo che sostituisce ed integra quello precedentemente sottoscritto.

ART. 2 - Oggetto

Oggetto dell'Accordo è la ridefinizione tra i Sottoscrittori dei reciproci compiti e responsabilità nella realizzazione e attuazione del Progetto, avente le finalità e gli obiettivi indicati di seguito e la rimodulazione della scheda economico/finanziaria allegata al presente accordo.

ART. 3 - Finalità e Obiettivi

Il progetto "AV2020 VALORIZZAZIONE DELL'ALTA VIA DEI MONTI LIGURI, da sentiero di crinale a rete di persone" ha come suo obiettivo principale la CREAZIONE E GESTIONE DEL PRODOTTO TURISTICO REGIONALE ALTA VIA DEI MONTI LIGURI, un prodotto turistico innovativo, integrato e sostenibile, basato sulla valorizzazione dell'AVML e sulla sua trasformazione da sentiero di crinale a rete di persone, grazie al coinvolgimento delle imprese turistiche, delle realtà agricole, delle associazioni che tuttora conservano e custodiscono il patrimonio montano ligure.

L'AVML rappresenta un prodotto turistico comune ai quattro GAL LIGURI attualmente attivi che, attraverso il sostegno della Regione Liguria e dei portatori di interesse regionali e locali, diventa un'infrastruttura verde al servizio delle comunità e delle imprese della montagna ligure.

Grazie al coinvolgimento delle imprese e delle associazioni locali e regionali, all'azione di coordinamento e di supporto ed alla gestione svolta dai GAL, il progetto di cooperazione AV2020 intende realizzare investimenti materiali o immateriali che continueranno a produrre effetti duraturi e misurabili in termini di occupazione, valore aggiunto, servizi, flussi turistici, qualità dell'ambiente.

ART. 4 - Azioni di progetto

Le azioni di Progetto sono realizzate attraverso un'azione congiunta di gestione e di coordinamento fra Sottoscrittori partecipanti nelle scelte gestionali e operative.

A tal fine i Sottoscrittori si riuniscono in un Comitato di Pilotaggio ai sensi del successivo articolo 9.

Le azioni di progetto sono specificate all'interno della scheda economico/finanziaria rimodulata ed allegata al presente atto.

I Sottoscrittori concordano, sulla base di quanto indicato dall'AdG, che le azioni di supporto/locali relative all'ex Agenzia di Sviluppo Gal Genovese S.r.l. sono affidate alla Città Metropolitana di Genova, alla quale saranno destinate le relative somme residue così come rimodulate.

ART. 5 - Risorse finanziarie

I Sottoscrittori si impegnano a finanziare, secondo quanto riportato in premessa e nei tempi e con le modalità previste da ciascuna Strategia di Sviluppo Locale, le azioni di propria competenza come specificato nella rimodulazione della scheda economico/finanziaria allegata al presente Accordo.

Ciascun Sottoscrittore, solo se previsto da proprie progettualità complementari, ha l'obbligo di farsi carico delle spese assunte autonomamente e non previste nel Progetto di Cooperazione per l'esecuzione di attività aggiuntive a completamento di quelle progettuali.

In caso di mancati riconoscimenti ad un Sottoscrittore da parte dell'Autorità di Gestione, di singole voci di spesa e/o eventuali riduzioni o revoche del finanziamento a causa di inadempimento o responsabilità, il Sottoscrittore stesso è l'unico responsabile di detta inadempienza e gli altri Sottoscrittori sono indenni dal risarcimento, ovvero dall'integrazione con risorse proprie, delle attività non eseguite da parte del Sottoscrittore inadempiente.

ART. 6 - Obblighi dei Sottoscrittori

I Sottoscrittori si obbligano al rispetto delle modalità e della tempistica previste per la realizzazione e gestione del Progetto, anche in relazione ai compiti ed impegni finanziari spettanti a ciascun Sottoscrittore, secondo quanto riportato nella rimodulazione della scheda economico/finanziaria allegata.

Ciascun Sottoscrittore esegue le prestazioni di propria competenza in totale autonomia fiscale, gestionale ed operativa, con personale responsabilità in ordine all'esecuzione dei compiti a ciascuna affidati. Ciascun Sottoscrittore è inoltre responsabile delle comunicazioni con l'Autorità di Gestione per le parti di propria competenza.

In caso di inadempimento di uno dei Sottoscrittori agli obblighi assunti al presente Accordo e fatte salve le responsabilità di legge del Sottoscrittore inadempiente nei confronti degli altri, tutti gli altri Sottoscrittori, in accordo e sulla base delle indicazioni dell'AdG, fanno quanto possibile per garantire comunque, nel reciproco interesse, la realizzazione e il completamento degli obiettivi del Progetto.

ART. 7 - Ruolo e doveri del Capofila

Il Capofila si impegna a svolgere direttamente nonché a coordinare e gestire le seguenti attività necessarie a garantire la migliore attuazione del Progetto:

- segreteria generale del progetto;
- direzione e coordinamento della fase progettuale;
- direzione della realizzazione del progetto e coordinamento dei contributi di ciascun Sottoscrittore, salvo quanto ad oggi già realizzato e concluso dal GAL Verdemare;
- controllo e monitoraggio dei risultati conseguiti e degli aspetti finanziari così come rimodulati, grazie alle informazioni fornite dai Sottoscrittori secondo le modalità indicate dall'Autorità di Gestione;
- verifica del rispetto degli impegni assunti da ciascun Sottoscrittore in relazione al presente Accordo e alla rimodulazione della scheda economico/finanziaria allegata;
- le comunicazioni con l'Autorità di Gestione e con i Sottoscrittori rispetto alla gestione amministrativa e finanziaria del Progetto, anche attraverso l'organizzazione di incontri tra i Sottoscrittori e l'Autorità di Gestione;

Il Capofila, nello svolgimento della sua attività, è assistito dal Comitato di Pilotaggio definito nell'articolo 9 del presente Accordo, con funzioni consultive e di controllo dell'attuazione del Progetto;

I compiti di segreteria sono svolti dai Sottoscrittori in relazione ai compiti e ai doveri assegnati dal presente Accordo.

ART. 8 - Doveri dei Sottoscrittori

Le modalità di realizzazione del Progetto sono affidate ai Sottoscrittori secondo quanto indicato nella rimodulazione della scheda economico/finanziaria ed eventualmente specificato nelle riunioni del Comitato di Pilotaggio.

I Sottoscrittori sono tenuti inoltre all'elaborazione del rendiconto di tutti i costi relativi alle attività loro affidate, nel rispetto della normativa vigente e delle procedure stabilite dall'Autorità di Gestione, nonché alla predisposizione, relativamente alle proprie attività, del monitoraggio e della documentazione necessaria allo svolgimento del Progetto, compresa la relazione finale.

I Sottoscrittori partecipano a tutte le fasi di propria competenza previste per la realizzazione del Progetto nel rispetto dei tempi indicati, offrendo la più ampia collaborazione per la realizzazione della nuova rimodulazione del Progetto.

Ai Sottoscrittori spetta:

- il rispetto di tutti gli impegni presi con il presente Accordo per la corretta ed integrale attuazione della nuova rimodulazione del Progetto;
- l'organizzazione di incontri e scambi all'interno dei propri territori;
- lo sviluppo di contatti e relazioni con tutti i possibili soggetti interessati agli obiettivi progettuali presenti all'interno dei propri territori;
- il coinvolgimento delle amministrazioni locali e delle forze economiche e sociali nei territori di competenza;
- la diffusione delle informazioni relative all'avanzamento delle attività della nuova rimodulazione del Progetto nei loro territori.
- il supporto e l'assistenza al Capofila nelle sue decisioni e la vigilanza sul suo operato;
- la partecipazione al Comitato di Pilotaggio ai sensi dell'articolo 9 del presente Accordo;
- la predisposizione della documentazione necessaria per l'attività di monitoraggio da inviare al Capofila secondo le modalità stabilite dall'Autorità di Gestione.

ART. 9 - Comitato di Pilotaggio

Il Comitato di Pilotaggio assiste il Capofila nella necessaria definizione e specificazione delle attività di Progetto e nella successiva attuazione.

Il Comitato di Pilotaggio si riunisce, anche in teleconferenza o audio conferenza, ogni volta lo richiedano almeno tre Sottoscrittori e comunque con cadenza almeno trimestrale. La convocazione per la riunione, completa di ordine del giorno e orario, è inviata tramite mail almeno cinque giorni prima del giorno previsto per la riunione.

Il Comitato di Pilotaggio è composto da un rappresentante per ogni Sottoscrittore. È ammessa la presenza a mezzo di delega a favore di altro Sottoscrittore purché si tratti di delega scritta, firmata e consegnata al Capofila nella riunione per la quale è rilasciata. Ogni Sottoscrittore può rappresentare al massimo due Sottoscrittori. Ogni rappresentante può invitare soggetti non appartenenti al Comitato di Pilotaggio, in caso di particolari e specifici temi da affrontare, previa comunicazione al Capofila.

Le deliberazioni sono valide se assunte con i seguenti quorum costitutivi e deliberativi:

per le deliberazioni relative alle modifiche al presente Accordo, ad ammissione di nuovi Partner, esclusione, responsabilità dei Sottoscrittori, revoca del mandato al Capofila e azione giudiziaria o arbitrale da intraprendere contro uno o più Sottoscrittori: (i) è richiesta la presenza di 3/5 dei Sottoscrittori per la validità della riunione; (ii) è richiesto il voto di 3/5 dei presenti per l'approvazione della deliberazione. per le deliberazioni relative ad azioni di Progetto, relative spese e piano finanziario: (i) è richiesta la presenza del 50% più uno dei Sottoscrittori per la validità della riunione; (ii) è richiesto il voto del 50% più uno dei presenti per l'approvazione della deliberazione.

Il Capofila redige il verbale delle riunioni, da distribuire e approvare a fine riunione o nella riunione successiva del Comitato di Pilotaggio.

ART. 10 -Regolamento

Al fine di prevenire e gestire le situazioni che possono comportare conflitti di interesse diretti o indiretti, anche potenziali, i sottoscrittori entro 30 giorni dalla firma del presente accordo, approvano il Regolamento sulla prevenzione e sulla gestione dei conflitti d'interessi redatto in base alla Comunicazione della Commissione 2021/C 121/01 "Orientamenti sulla prevenzione e sulla gestione dei conflitti d'interessi a norma del regolamento finanziario".

ART. 11 Inadempimento ed esclusione

In caso di grave inadempimento ai propri obblighi di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, tale da arrecare pregiudizio allo svolgimento del Progetto, ciascun Sottoscrittore può essere escluso dal presente Accordo e dal prosieguo delle attività di Progetto con decisione presa in sede di Comitato di Pilotaggio.

Fatto salvo il risarcimento del danno eventualmente prodotto agli altri Sottoscrittori dal comportamento inadempiente, l'esclusione comporta l'obbligo di pagamento, da parte del Sottoscrittore escluso, delle quote a suo carico relative alle spese sostenute in relazione alla fase di avanzamento e agli obblighi già assunti. Nel caso di esclusione del Capofila nominato nel presente Accordo, gli altri Sottoscrittori dovranno contestualmente provvedere alla sua sostituzione e comunicarla all'Autorità di Gestione.

ART. 12 - Adesione di nuovi Sottoscrittori

L'adesione di nuovi Sottoscrittori al Progetto avviene tramite richiesta scritta al Capofila. La richiesta di adesione deve contenere una dichiarazione di riconoscimento e accettazione di tutte le attività del Progetto già sviluppate e in essere e dei relativi impegni di cui all'articolo 8, con esplicito impegno a garantirne la continuità.

Il Capofila sottopone la richiesta di adesione all'approvazione del Comitato di Pilotaggio, il quale, al fine di renderla operativa, dovrà approvarla con apposita deliberazione secondo quanto previsto dall'articolo 9 del presente Accordo, prevedendo espressamente i relativi impegni di spesa a seconda del momento di adesione al Progetto.

L'adesione è deliberata sulla base dei seguenti criteri: (i) organizzazione appartenente ai GAL o partenariato richiedente esterno ai GAL; (ii) valore aggiunto dell'adesione; (iii) motivazione e impegni prospettati.

Il nuovo Sottoscrittore fornisce la documentazione necessaria per la revisione del progetto operata dal GAL Capofila, il quale provvede all'aggiornamento delle seguenti parti:

- scheda anagrafica del Partner;
- attività previste;
- piano finanziario.

L'adesione diventa effettiva con la firma congiunta di una dichiarazione di adesione da parte del Capofila e dell'aderente. Da quel momento l'aderente diviene Sottoscrittore a tutti gli effetti della nuova rimodulazione del Progetto e del presente Accordo.

ART. 13 - Rinuncia di uno o più Sottoscrittori

I contraenti possono rinunciare alla propria partecipazione ed alle azioni di cooperazione previste dal Progetto motivando tale decisione e formalizzandola per iscritto al Capofila. Il recesso unilaterale o la risoluzione consensuale accettata dal Comitato di Pilotaggio non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla parte di Accordo già eseguita; il Sottoscrittore rinunciatario procede alla liquidazione delle spese fino a quel momento sostenute e relative ai propri impegni già assunti al momento del recesso, fatto salvo il maggior danno derivante agli altri Sottoscrittori dalla sua rinuncia.

ART. 14 - Durata

Il presente atto impegna i Sottoscrittori dalla data di stipula dello stesso e cesserà ogni effetto alla data di estinzione di tutte le obbligazioni assunte e comunque non oltre il 22/09/2025, fatto salvo per eventuali obblighi relativi a riservatezza e doveri di collaborazione, scambio di informazioni e rendicontazioni necessarie per le Autorità di Gestione. I risultati della cooperazione non potranno comunque essere distolti dalle finalità del finanziamento ricevuto per almeno cinque anni. A tal fine i Sottoscrittori concordano fin d'ora che il Capofila potrà, al termine del periodo di validità dell'Accordo, registrare marchi o brevetti, affidare in licenza, concessione d'uso o altra forma commercialmente ammissibile tali risultati e prodotti della cooperazione, al fine di garantire un fruttifero mantenimento in attività di beni e realizzazioni. Eventuali utili di attività risultanti da tali affidamenti, al netto delle spese sostenute, saranno distribuiti tra tutti i Sottoscrittori in relazione all'investimento/finanziamento realizzato. Prima della conclusione del periodo di validità dell'Accordo, il Comitato di Pilotaggio deciderà le modalità concrete di tale affidamento dando delega al Capofila di attuarle.

ART. 15 – Modifiche e integrazioni

Il presente Accordo può essere modificato e/o integrato solo con decisione assunta dal Comitato di Pilotaggio. A seguito di tale decisione le modifiche deliberate saranno recepite e, se necessario, sarà perfezionato un nuovo Accordo di cooperazione sostitutivo del presente, per atto scritto e firmato da tutte i Sottoscrittori.

ART. 16 - Norme applicabili e Foro competente

I Sottoscrittori convengono che il presente Accordo e i rapporti da esso scaturenti siano regolati dalla legislazione italiana.

Il Foro di LA SPEZIA sarà competente in modo esclusivo per qualsiasi controversia dovesse sorgere tra i contraenti in relazione al presente Accordo.

ART. 17 - Disposizioni finali

Il presente Accordo, redatto in n. 5 copie, sarà soggetto a registrazione solamente in caso d'uso. Le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

Il presente atto è composto da 14 pagine singole e viene integralmente sottoscritto dalle parti dopo averlo letto e confermato.

Il presente Accordo potrà essere tradotto per uso ufficiale in lingua Inglese.

Gli Allegati sono:

- Allegato 1: rimodulazione della scheda economico/finanziaria.

Il presente Accordo di Cooperazione ai sensi della Sottomisura 19.3 del PSR della Regione Liguria 2014-2020 è firmato dai rappresentanti dei Sottoscrittori che hanno deciso di partecipare al Progetto "AV2020 VALORIZZAZIONE DELL'ALTA VIA DEI MONTI LIGURI, da sentiero di crinale a rete di persone".

La data dell'ultima sottoscrizione in ordine cronologico definisce la data del presente Accordo.

Il Presidente
GAL Provincia della Spezia
Per quanto possa occorrere, le Parti approvano espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, 2° comma, del Codice civile, l'art. 15 – Norme applicabili e Foro competente.
Il Presidente GAL Provincia della Spezia

Il Presidente	Il Rappresentante legale del Partner
GAL Provincia della Spezia	GAL Riviera dei Fiori
Per quanto possa occorrere, le Parti approva dell'art. 1341, 2° comma, del Codice civile, l'	ano espressamente, ai sensi e per gli effetti 'art. 15 – Norme applicabili e Foro competente.
II Presidente	Il Rappresentante legale del Partner
GAL Provincia della Spezia	GAL Riviera dei Fiori

Il Presidente	Il Rappresentante legale del Partner
GAL Provincia della Spezia	GAL Valli Savonesi
Per quanto possa occorrere, le Parti approva dell'art. 1341, 2° comma, del Codice civile, l'	ano espressamente, ai sensi e per gli effetti 'art. 15 – Norme applicabili e Foro competente.
II Presidente	Il Rappresentante legale del Partner
GAL Provincia della Spezia	GAL Valli Savonesi

Il Presidente	Il Rappresentante legale del Partner
GAL Provincia della Spezia	GAL VerdeMare Liguria
	ano espressamente, ai sensi e per gli effetti 'art. 15 – Norme applicabili e Foro competente.
II Presidente	II Rappresentante legale del Partner
GAL Provincia della Spezia	GAL VerdeMare Liguria

Il Presidente GAL Provincia della Spezia	Il Rappresentante legale del Soggetto attuatore Città Metropolitana di Genova
Per quanto possa occorrere, le Parti approvandell'art. 1341, 2° comma, del Codice civile, l'art	
II Presidente GAL Provincia della Spezia	Il Rappresentante legale del Soggetto attuatore Città Metropolitana di Genova